

“CALENDARIO SCOLASTICO TRA SCUOLE ED ENTI LOCALI”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, art. 3 nel quale sono indicati gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", Art. 138

Deleghe alle Regioni, che recita:

“1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;**
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.”

Legge 6 agosto 2008 n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l'art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, Art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e comma 3 “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”;

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” in particolare i seguenti articoli:

Art. 1 “Autonomia scolastica” comma 1 del citato decreto 275/99 “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, **nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali**, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 5 “Autonomia organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche **in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni** a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. Art. 8 “Definizione dei curricoli”, comma 2 “Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da **integrare**, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata **che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte** (si parla di “**attività scelte**” e non di “**sospensione di attività**” n.d.r.).

Art. 9 “Ampliamento dell'offerta formativa”, comma 1 “Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano **ampliamenti dell'offerta formativa** che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, **coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali**, in favore della popolazione giovanile e degli adulti”; comma 2 “I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere **arricchiti con discipline e attività facoltative** che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, **le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali**”.